CRISI D'IMPRESA

La prededucibilità del credito del Curatore non migra dalla procedura concorsuale a quella di prevenzione

Marcella Vulcano Domenico Tammaro
10 Aprile 2026

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte chiarisce se il credito del curatore per compensi, pacificamente prededucibile all'interno della liquidazione giudiziale in quanto credito sorto "in funzione" della procedura stessa, mantenga tale natura nella successiva e autonoma procedura di prevenzione che ha assorbito l'intero attivo.

Massima

Il credito del curatore fallimentare per i compensi maturati, pur essendo prededucibile nella procedura concorsuale, non conserva tale precedenza nella successiva e distinta procedura di prevenzione. La prededuzione, in quanto tale, esaurisce la sua efficacia con la chiusura della procedura concorsuale in cui è sorta e non può migrare in un contesto eterogeneo, dovendosi escludere una '*consecutio procedurarum*' tra liquidazione giudiziale e procedimento di prevenzione.

Il caso

La vicenda trae origine da una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale) nel corso della quale il curatore aveva maturato un **credito per i compensi** relativi all'attività svolta. Prima che la procedura potesse giungere alla sua naturale conclusione con la liquidazione dell'attivo e il riparto tra i creditori, l'intero patrimonio aziendale è stato oggetto di un **sequestro preventivo finalizzato alla confisca**. In conseguenza della misura cautelare reale, la liquidazione giudiziale è stata chiusa, come previsto dall'art. 64, comma 7, del d.lgs. 159/2011, applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 104-bis, dip. att. c.p.p. A questo punto, il curatore ha avanzato la pretesa di veder riconosciuto il proprio credito per compensi in via **prededucibile** anche nell'ambito del procedimento penale; la richiesta è stata respinta in sede di merito, portando la questione all'attenzione della Corte di Cassazione.

La questione

La problematica sottoposta al vaglio della Suprema Corte è di notevole rilevanza e si concentra sulla natura e sui limiti dell'istituto della prededuzione nel complesso rapporto di interferenza tra la procedura concorsuale e le misure cautelari reali (o, anche, sequestro e confisca di prevenzione).

Il **quesito fondamentale** è se la prededuzione, pacificamente riconosciuta al credito del curatore all'interno della liquidazione giudiziale in quanto credito sorto "in funzione" della procedura stessa (art. 6 c.c.i.i.), possa

ius.lefebvregiuffre.it - 10/04/2026 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

essere conservata e fatta valere con la medesima priorità anche nella successiva e autonoma procedura di prevenzione che ha assorbito l'intero attivo.

Un punto di particolare interesse, sollevato come motivo di ricorso per violazione di legge, riguarda la **potenziale applicabilità dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011** (cd. Codice Antimafia) al credito del curatore. Tale norma stabilisce che:

«Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42».

In altri termini, la Corte è stata chiamata a stabilire se la prededuzione sia una qualità intrinseca e "sostanziale" del credito, capace di seguirlo anche al di fuori del contesto processuale originario, oppure se rappresenti una prerogativa puramente "processuale", la cui efficacia è strettamente circoscritta alla procedura per la quale è sorta. La risoluzione di tale questione implica la definizione dei confini della cosiddetta "*consecutio procedurarum*", ovvero della continuità giuridica tra procedure diverse che si succedono sui medesimi beni.

Le soluzioni giuridiche

Preliminarmente, va rilevato che, per effetto del rinvio operato dall'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. al Titolo IV, del Libro I, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (recante la disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali e la tutela dei terzi), tale normativa trova applicazione anche nel processo penale in presenza di misure cautelari reali interferenti con le procedure concorsuali. Tale conclusione è ulteriormente confermata dall'**art. 317 c.c.i.i.**, che, nel regolare i criteri di prevalenza tra gestione concorsuale e misure cautelari reali, richiama le medesime disposizioni e individua nei sequestri funzionali alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p.., l'ambito applicativo, così delineando una sostanziale equiparazione delle due discipline.

Con la **sentenza n. 5451/2026**, la Corte di Cassazione ha fornito una soluzione netta, negando che la prededuzione acquisita in sede fallimentare possa "migrare" nella procedura di prevenzione.

Il ragionamento della Corte si fonda su una **distinzione concettuale** cruciale:

«[...] A differenza del privilegio, che ha natura sostanziale e si pone come accessorio del credito garantito perché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione costituisce solo una causa di precedenza processuale, giustificata dalla strumentalità dell'attività, che fa sorgere il credito, agli scopi della procedura. [...]».

Da questa premessa, la Corte fa discendere che la prededuzione viene accordata al credito «**non sempre e comunque**, ma all'interno dell'ambito processuale in cui lo stesso ha avuto origine e a condizione che in quell'ambito si rimanga».

La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha da tempo consolidato il principio secondo cui la prededuzione non è un automatismo, ma richiede una valutazione "*ex ante*" della funzionalità della prestazione rispetto agli scopi della procedura, come la conservazione o l'incremento dei valori aziendali. Il credito è prededucibile se la prestazione che lo ha generato presenta un'inerenza necessaria con le finalità della procedura stessa.

La pronuncia in commento applica questo principio funzionalistico per escludere la continuità della prededuzione tra procedura concorsuale e misura di prevenzione. La Corte chiarisce che il fenomeno della "*consecutio procedurarum*", che consente alla prededuzione di permanere nel passaggio tra diverse procedure concorsuali (come previsto dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 14/2019), si giustifica solo in virtù della "sostanziale sovrapponibilità dei presupposti" e della "unica e comune finalità" che legano le procedure concorsuali tra loro.

ius.lefebvregiuffre.it - 10/04/2026 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Tale sovrapponibilità, tuttavia, non esiste tra una liquidazione giudiziale (finalizzata alla soddisfazione paritaria dei creditori) e una misura di prevenzione patrimoniale (orientata alla neutralizzazione della pericolosità sociale e all'ablazione di patrimoni di origine illecita). Data la diversità di presupposti e finalità, non è possibile configurare una successione che trasferisca istituti processuali come la prededuzione.

Di conseguenza, **il credito del curatore, una volta chiusa la liquidazione giudiziale, perde la sua qualifica di prededucibilità** e deve essere trattato alla stregua di un qualsiasi altro credito di un terzo, assoggettandolo alla procedura di accertamento prevista dagli artt. 57e 58 del d.lgs. n. 159/2011.

Osservazioni conclusive

La sentenza in commento si distingue per la sua chiarezza dogmatica e per le importanti implicazioni pratiche. Si stabilisce un confine invalicabile per l'efficacia della prededuzione; la Corte rafforza la specialità e l'autonomia della misura di prevenzione patrimoniale (così come le misure cautelari reali *ex* art. 321, comma 2, c.p.p.) rispetto a quella concorsuale, confermando la prevalenza della prima.

La decisione, pur apparendo rigorosa nei confronti di un creditore "qualificato" come il curatore, è coerente con la natura dell'istituto. La prededuzione non è un premio, ma il corrispettivo di un'utilità arrecata a una specifica massa di creditori nell'ambito di una determinata procedura. Se quella procedura viene meno e i beni vengono attratti in un contesto con finalità diverse (ad esempio, la restituzione alla collettività di beni illeciti), viene a mancare la stessa *ratio* che giustificava il trattamento “preferenziale”.

Dal punto di vista pratico, la pronuncia costituisce un monito per gli organi delle procedure concorsuali che operano su patrimoni a rischio di infiltrazione criminale. Il compenso per l'attività svolta, sebbene fondamentale per la gestione “iniziale” dei beni contenuti nella massa attiva poi oggetto di ablazione, rischia di essere “degradato” qualora intervenga una misura cautelare reale *ex* art. 321, comma 2, c.p.p. oppure un sequestro di prevenzione patrimoniale.

In conclusione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5451/2026, ha tracciato una linea di demarcazione netta, sacrificando la posizione del singolo creditore prededucibile sull'altare della coerenza di sistema e della prevalente finalità pubblicistica che connota le misure ablative.

ius.lefebvregiuffre.it - 10/04/2026 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156